

Convenzione Tra
Scuola IMT Alti Studi Lucca
e
Parco Archeologico di Sibari
e
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli"
per la realizzazione di tre progetti congiunti attraverso l'attivazione di tre
posizioni di Assegnista di Ricerca

La **Scuola IMT Alti Studi Lucca**, con sede in Lucca, Piazza San Ponziano n. 6, cod. fisc. 92037570469, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. prof. Pietro Pietrini (di seguito "*Scuola IMT*"),

e

Il **Parco Archeologico di Sibari**, con sede in Cassano allo Jonio, cod. fisc. 94036550781 nella persona del Direttore, dott. Filippo Demma e domiciliato per la carica presso il Parco (di seguito "*PAS*")

e

il **Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"** sito in S. Maria Capua Vetere (CE), in via R. Perla, 21, 81055 (P.IVA 02044190615), nella persona del Direttore, prof. Giulio Sodano (di seguito "*DLBC*");

nel seguito congiuntamente indicati come "*Parti*".

PREMESSO CHE

a) la Direzione della Scuola IMT al fine di incentivare la cooperazione dei propri docenti e ricercatori con Enti e Istituzioni pubbliche e private nonché di promuovere l'impegno a favorire la fase di avvio alla carriera di ricerca dei giovani ricercatori in settori particolarmente rilevanti per la ricerca e per lo sviluppo del Paese, ha istituito il programma "*IMT4Career cofound fellowship program*" di cofinanziamento di assegni di ricerca di durata annuale, fino a un massimo del 50% dell'importo per ogni assegno di ricerca, pari a € 12.500;

b) il Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT nella seduta del 23 febbraio 2021 ha deliberato il cofinanziamento da parte della Scuola del programma *IMT4Career cofound fellowship program* che prevede fino a un massimo di euro 100.000 (centomila/00) per numero di 8 posizioni da *Assegno di Ricerca* della durata di 1 anno, da reclutare anche attraverso progetti di collaborazione alla ricerca con gli enti cofinanziatori definiti tramite la sottoscrizione di una convenzione per disciplinare l'organizzazione e la gestione delle attività da svolgersi per l'attuazione dei summenzionati progetti;

CONSIDERATO CHE

c) il rapporto avviato fra le Parti in occasione della sottoscrizione, in data 26.04.2021, della convenzione fra il PAS, il DLBC e la Scuola IMT prevede, fra altre attività:

- la redazione di una carta archeologica dell'antica Sibari su base digitale;
- la collaborazione al nuovo allestimento del Museo di Sibari;
- la collaborazione all'elaborazione di strategie di studio e organizzazione e di ricerche relative ai siti in capo al Parco Archeologico di Sibari;
- la collaborazione alla progettazione della fruizione e riorganizzazione dei depositi,

catalogazione, documentazione, studio e organizzazione, anche con strumenti informatici e metodi digitali e innovativi, dei materiali ivi conservati a partire da nuclei progettuali specifici;
- scavi archeologici (Art. 3, c. 1);

d) la suddetta convenzione prevede che vengano sottoscritti specifici accordi operativi per la realizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso il co-finanziamento di posizioni di collaborazione alla ricerca;

e) le ricadute della realizzazione dei suddetti progetti saranno particolarmente significative per consolidare e promuovere: le attività di ricerca, presso la Scuola IMT, legate all'Archeologia Classica e al rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti di ricerca relativi all'analisi, organizzazione, integrazione e fruibilità di dati e materiali; le relazioni tra la Scuola IMT e cruciali realtà di ricerca e formazione del Paese site nel Meridione d'Italia, quali il PAS e il DLBC; il supporto all'avvio alla carriera di ricerca di giovani meritevoli; lo sviluppo territoriale; le attività di terza missione finalizzate a rafforzare i rapporti fra enti e territori;

f) in data 27/05/2021 la Scuola IMT ha ricevuto la comunicazione del Direttore del Parco Archeologico di Sibari (PROT. IMT n. 4711 del 27/05/2021), con la quale si conferma l'intenzione di cofinanziare, in una prima fase, tre posizioni della durata di un anno per tre Assegni di Ricerca per la realizzazione di tre progetti di ricerca, co-supervisionati congiuntamente da PAS, DLBC e Scuola IMT, finalizzati a:

1. collaborazione all'allestimento del Museo di Sibari
2. revisione topografica dei vecchi scavi di Sibari
3. revisione dei materiali archeologici provenienti dall'area archeologica di Sibari

per un importo pari a euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) per ogni assegno, pari a euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per un totale di nr. 3 assegni di ricerca oltre a euro 5000 (cinquemila/00) per spese di ricerca;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1.1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi, la regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità fra le Parti per la realizzazione dei progetti descritti in premessa e finalizzati alle attività di ricerca di cui alla precedente lettera f).

1.2. Le Parti coopereranno al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti "Museo di Sibari- collaborazione all'allestimento", "Sibari- revisione topografica dei vecchi scavi", "Sibari- revisione dei materiali archeologici provenienti dall'area archeologica" (Allegato A - Estratto descrizione attività Assegni di Ricerca), da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Per il conseguimento di tali obiettivi le Parti si avvarranno di tre assegnisti di ricerca che verranno contrattualizzati all'interno della Scuola IMT con un contratto di supporto alla ricerca della durata di un anno all'interno del programma IMT4Career.

Art. 2 - Definizione delle Parti

- 2.1. La Scuola IMT è responsabile delle fasi di attuazione e monitoraggio dei Progetti, ai sensi e secondo quanto previsto dal successivo art. 3 della presente Convenzione;
- 2.2. Il PAS, il DLBC e la Scuola IMT sono responsabili della selezione degli assegnisti, dello svolgimento delle attività e della supervisione scientifica dei Progetti.
- 2.3. Il PAS partecipa alla realizzazione dei Progetti in conformità a quanto di seguito specificato.

Art. 3 - Doveri e obblighi delle Parti

3.1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza e secondo quanto definito dall'Accordo sottoscritto in data 26.04.2021 dal PAS, dal DLBC e dalla Scuola IMT, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento, la realizzazione e l'integrazione delle attività previste dai Progetti che potranno svolgersi in ciascuna delle tre sedi, secondo quanto stabilito dai responsabili scientifici individuati nella Convenzione sottoscritta in data 26.04.2021

3.2. La responsabilità della supervisione scientifica dei Progetti è in capo, congiuntamente, al PAS, al DLBC e alla Scuola IMT.

3.3. La Scuola IMT provvederà in particolare:

- a) all'emissione del bando di selezione pubblica per le posizioni da ricoprire e alla opportuna divulgazione, in modo da raggiungere il più ampio numero di potenziali interessati;
- b) all'espletamento di tutte le fasi correlate alle citate selezioni e alla formalizzazione dei relativi rapporti lavorativi, dandone adeguata e immediata notizia all'altra Parte;
- c) a curare l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Progetti e a supervisionare la stesura di una relazione conclusiva sui risultati conseguiti anche al fine di poterne sfruttare gli esiti per futuri sviluppi e collaborazioni;

3.3. In aggiunta alla co-supervisione scientifica e alla predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività presso il PAS, lo stesso si impegna:

- a) a trasferire in una unica soluzione alla Scuola IMT i fondi necessari al cofinanziamento dei Progetti, per un totale di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) per i tre assegni di ricerca, (importo pari ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) per ogni assegno, entro la stipula del contratto con l'assegnista di ricerca. La quota pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) relativa alle spese di ricerca sarà trasferita contestualmente al trasferimento dell'importo degli assegni.

Essendo il Museo di Sibari un Ente Pubblico, il trasferimento avverrà con bonifico bancario sul conto di tesoreria presso Banca d'Italia, identificato con il numero conto: 0108441 riportando la causale "IMT4Career Cofin Assegni di Ricerca per "Museo di Sibari- collaborazione all'allestimento", "Sibari- revisione topografica dei vecchi scavi", "Sibari- revisione dei materiali archeologici provenienti dall'area archeologica".

- b) a mettere a disposizione dei ricercatori selezionati le strutture, i dati e i materiali necessari allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché a facilitare lo svolgimento del lavoro per quanto attiene alle ricerche su "Museo di Sibari- collaborazione all'allestimento", "Sibari- revisione

topografica dei vecchi scavi", "Sibari- revisione dei materiali archeologici provenienti dall'area archeologica";

c) a cooperare all'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e a supervisionare la stesura di una relazione conclusiva sui risultati conseguiti anche al fine di poterne sfruttare gli esiti per futuri sviluppi e collaborazioni.

3.4. In caso di rinuncia da parte della persona reclutata a ricoprire la posizione e di impossibilità ad assegnare il Progetto ad un nuovo destinatario, le Parti concorderanno l'eventuale restituzione totale o parziale del co-finanziamento.

3.5 In caso di recesso anticipato del rapporto lavorativo da parte della persona reclutata, le Parti concorderanno la possibilità di far subentrare nella posizione la persona che segue nell'eventuale graduatoria redatta in occasione della selezione o, in assenza, di bandire una nuova selezione per coprire il restante periodo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

4.1. La proprietà dei prodotti della ricerca condotta nell'ambito della presente convenzione è congiunta fra il Parco Archeologico di Sibari, la Scuola IMT e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", che possono quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali. Le Parti concordano che, qualora scaturiscano dalle ricerche eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili dovranno definire accordi specifici per l'utilizzo dei risultati brevettabili.

4.2. Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito della presente convenzione attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, allestimenti, eventi espositivi, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

4.3. Le Parti possono concordare di organizzare iniziative formative o contribuire alle attività formative della Scuola IMT e del DLBC.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

5.1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

5.2. Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

5.3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

5.4. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 6 - Durata

6.1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione tra le parti e rimane in vigore per l'intera durata dei rapporti lavorativi delle persone reclutate.

6.2 In caso di necessità di proroga delle attività legate ai progetti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le Parti potranno decidere di cofinanziare nuove annualità dei contratti stessi.

Art. 7 Controversie

7.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione.

7.2. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 Rinvio

8.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 9 - Sottoscrizione e comunicazioni

9.1. La presente convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241 del 1990. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT mediante l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00 emessa in data xxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo xxxxxxxxxx sul documento originale, conservata agli atti presso l'Ufficio Ricerca e trasferimento tecnologico.

9.2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. In tal caso, tutte le spese relative saranno a carico dell'Ente che richiede la registrazione.

9.3. Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi:

- per la Scuola IMT: imtlucca@postecert.it

- per il PAS: ***

- per il DLBC: ****

Lucca

data:

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca

il Direttore, Prof. Pietro Pietrini

.....

data:

Per il Parco Archeologico di Sibari

Il Direttore

Dr. Filippo Demma

.....

data:

Per il Dipartimento Lettere e Beni Culturali Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Il Direttore

Prof. Giulio Sodano